

Decreto Legislativo 106/2009

Le novità introdotte nel d.lgs. 81/08

Il decreto legislativo 106/2008

- ❑ Il decreto legislativo 106 del 3 agosto 2009 è stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5 agosto 2009
- ❑ È composto da 149 articoli e riscrive completamente 38 dei 51 allegati del decreto 81/08 oltre a diversi articoli del testo
- ❑ Le modifiche hanno lo scopo di:
 - correggere errori materiali e tecnici
 - superare difficoltà operative, lacune e criticità
- ❑ Il decreto legislativo 106 non ha carattere innovativo
- ❑ Entrata in vigore: 20 agosto 2009

Definizioni e campo di applicazione

Art. 2 – definizione di lavoratore

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Inclusi:

- Socio lavoratore anche di fatto
- Associati in partecipazione
- Tirocinanti e stagisti
- Allievi e studenti che usano laboratori
- Volontari VVF e Protezione Civile
- Lavoratori socialmente utili
- ~~Volontari in genere e volontari Servizio Civile Nazionale~~

Art. 3 - Campo di applicazione

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

- ❑ Per particolari settori della P.A. (scuole, carceri, forze dell'ordine, etc.), per cooperative sociali e per i volontari (CRI, VVF, Protezione Civile, etc.) si terrà conto delle peculiarità attraverso un futuro decreto attuativo
- ❑ I volontari del Servizio civile sono equiparati a lavoratori autonomi e non più a lavoratori subordinati

Art. 4 – Computo dei lavoratori

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- Collaboratori familiari
- Studenti
- Lavoratori a tempo determinato
- Co.co.co. E Co.co.pro.
- Prestatori occasionali e Liberi professionisti
- Volontari
- Lavoratori socialmente utili
- Somministrati
- Lavoratori in prova**

Sospensione dell'attività

Art. 13 - Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro é svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

Art. 14 – Sospensione attività

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando:

- ❑ riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
- ❑ in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (allegato 1 al decreto).

All. I – Gravi violazioni sospensione

- Mancata elaborazione DVR e/o Piano Emergenza e/o POS
- Mancata formazione e addestramento;
- Mancata costituzione SPP e RSPP;
- Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancanza armature di sostegno contro il seppellimento;
- Lavori in prossimità di linee elettriche e/o presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancata notifica preliminare alla ASL per lavori che espongono al rischio amianto.

Art. 14 – definizione di reiterazione

Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell' ALLEGATO I.

Art. 14 – Interdizione dalle gare

L'adozione del provvedimento di sospensione genera un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

La durata del provvedimento interdittivo é pari:

- alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata é incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Art. 14 – Revoca della sospensione

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza:

- ❑ la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- ❑ l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
- ❑ il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle sanzioni ordinarie pari a 1500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 14 – Non rispetto della sospensione


- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione é punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

Art. 14 – Monodipendente e decorrenza

- ❑ Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa.
- ❑ In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

Figure della sicurezza

Organigramma della sicurezza



Art. 17 – Obblighi non delegabili del DdL

- Valuta i rischi presenti nell'Azienda
- Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- All'esito della valutazione dei rischi elabora il Documento di Valutazione che deve essere dotato di data certa e aggiornato ogni qualvolta avvengano modifiche significative del ciclo produttivo

Art. 16 – delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- ❑ che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- ❑ che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ❑ che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ❑ che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- ❑ che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Art. 16 – delega di funzioni

- ❑ Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
- ❑ La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. **L'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione (OHSAS 18001 o SGSL).**
- ❑ **Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il soggetto al quale sia stata conferita la "sub-delega" non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.**

Art. 18 – obblighi del DdL e del dirigente

- Designa i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze
- Designa, nei casi previsti dalla legge, il medico competente
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni
- Fornisce i necessari DPI sentito il RSPP e il MC
- Prende le misure adeguate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto una specifica formazione e addestramento accedano ad aree a rischio specifico
- Richiede ai lavoratori l'osservanza delle norme per la sicurezza ed l'igiene

Art. 18 – obblighi del DdL e del dirigente

- Adotta le misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- Adempie agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori
- Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in caso di pericolo grave ed immediato
- Consente ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute

Art. 18 – obblighi del DdL e del dirigente

- Nel caso di lavori all'interno dell'azienda elabora il DUVRI
- Copia del DUVRI deve essere consegnata al RLS
- Nello svolgimento dell'attività in regime di appalto fornisce ai lavoratori apposita tessera di riconoscimento
- Nelle Unità Produttive con oltre 15 lavoratori convoca la riunione periodica
- Vigila affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità

Art. 18 – obblighi del DdL e del dirigente

Rapporti con il Medico Competente

- ❑ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- ❑ nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

Art. 18 – obblighi del DdL e del dirigente

Rapporti con l'RLS

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, **anche su supporto informatico**
- il documento é consultato esclusivamente in azienda;**
- consentire al RLS di accedere ai dati sugli infortuni sul lavoro occorsi;

Art. 18 – obblighi del DdL e del dirigente

Rapporti con INAIL e IPSEMA

comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico:

- a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
- a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Art. 18 – obblighi del DdL e del dirigente

La norma “salva manager” o obbligo di vigilanza:

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di

- Preposti
- Lavoratori
- Installatori
- Fabbricanti
- Progettisti
- Medico Competente

ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 21 – lavoratori autonomi

I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, **i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti** devono:

- ❑ utilizzare attrezzature di lavoro conformi;
- ❑ munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente;
- ❑ munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Le sanzioni sono a loro carico

Art. 25 – Medico Competente

Conservazione delle cartelle sanitarie

- Il MC istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Lavori in appalto e DUVRI

Art. 26 – DUVRI

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori, elaborando un (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

- ❑ tale documento ha carattere dinamico perché va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura
- ❑ Deve essere redatto dal datore di lavoro che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo;

Art. 26 – non applicabilità DUVRI

- Non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI

2 giorni continuativi o complessivi nell'anno?

ALLEGATO XI – Lavorazioni pericolose

- ❑ Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- ❑ Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- ❑ Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

ALLEGATO XI – Lavorazioni pericolose

- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Art. 27 – Qualificazione appaltatori

- ❑ Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi.
- ❑ Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- ❑ L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile

Valutazione dei rischi

Contenuti minimi del DVR (1)

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. **La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;**
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Contenuti minimi del DVR (2)

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

Art. 28 – Valutazione dei rischi

- ❑ La valutazione dei rischi deve tenere conto della specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
- ❑ La valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata a fare data dal 1 agosto 2010;
- ❑ Il DVR può essere tenuto su supporto informatico;
- ❑ deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di **data certa**, o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLST e del MC, ove nominato

Art. 28 – Valutazione dei rischi

- ❑ In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro **novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività
- ❑ La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Entro **trenta giorni** dalle rispettive causali.

Modelli di organizzazione e gestione

D.Lgs. 81/08 e cultura della sicurezza

- ❑ Il D.Lgs. n. 81/2008, di fatto, poggia le basi su un modello culturale di prevenzione che si sviluppa all'interno dell'ambiente di lavoro.
- ❑ Le novità introdotte non sono solo di tipo tecnico, quanto piuttosto di tipo politico, metodologico e organizzativo.
- ❑ Nel contesto, infatti, trova radice il principio della PIANIFICAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA, un principio che arricchisce il passato quadro normativo.

Art. 30 - Modelli di organizzazione

- ❑ Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nella normativa italiana la responsabilità amministrativa delle imprese per alcuni reati commessi da amministratori, manager o dipendenti. Questo decreto legislativo prevede la responsabilità giuridica di alcuni tipi di reati non più soltanto in capo alle persone fisiche che hanno commesso il reato ma anche alle persone giuridiche cioè in capo alle società per cui tali persone fisiche lavorano.
- ❑ I reati comprendono anche lesioni e omicidio correlati con la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La responsabilità amministrativa (231)

L'Azienda può esimersi dalla responsabilità se prova:

- ❑ che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ❑ che è stato affidato ad un Organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di aggiornarli;
- ❑ che gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione.

Decreto Legislativo 81/2008 articolo 30


Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per adempiere a tutti gli obblighi giuridici relativi la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro:

- registrazioni
- deleghe di responsabilità e sanzioni
- monitoraggio, verifica, controllo e riesame

Decreto Legislativo 81/2008 articolo 30

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione ex art 6.

Modelli di sistemi di gestione




SISTEMA DI GESTIONE E SALUTE SICUREZZA


- ❑ Parte del sistema di gestione che facilita la gestione dei rischi della sicurezza associati con le attività dell'organizzazione
- ❑ Comprende struttura organizzativa, attività di pianificazione (inclusi, ad esempio, la valutazione dei rischi e la definizione di obiettivi), responsabilità, prassi, procedure, processi e risorse, per sviluppare e attuare la Politica della Sicurezza e Salute dell'Organizzazione e per gestirne i rischi

Certificazione

- Atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è Conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo



Certificazioni OHSAS in Italia 2003-2008



Efficacia dei sistemi di gestione

- Una recente ricerca condotta dall'INAIL ha evidenziato che l'andamento infortunistico nelle aziende certificate BS OHSAS 18001 presenta una riduzione del:

15,4% nell'indice di frequenza (If)

22% nell'indice di gravità (Ig)

rispetto alle aziende non certificate.

Esempi di cause di insuccesso

- ❑ Scarsa disponibilità di tempo del personale aziendale
 - Necessità di riesaminare il DVR
 - Necessità di marcatura CE di macchine modificate o auto-assemblate

- ❑ Importanti oneri per la risoluzione di problematiche:
 - Revisione impianti (elettrico, termico, gas, etc.)
 - Acquisto/ rifacimenti di impianti, macchine o attrezzature per inidoneità
 - Necessità di intervenire a ripristinare numerosi ripari e dispositivi di sicurezza su macchine e impianti

Art. 30 – Procedure semplificate

- La commissione consultiva permanente per SSL elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle PMI. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Art. 32 – Requisiti RSPP

Per lo svolgimento delle funzioni da parte del RSPP, è necessario:

- ❑ essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- ❑ nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (**moduli B**)
- ❑ un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (**modulo C**)

Art. 32 – Requisiti RSPP

Esonero dalla frequenza dei moduli B

- Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
- Laurea in Ingegneria dell'Informazione
- Laurea in Ingegneria Industriale
- Laurea in Scienze dell'Architettura
- Laurea in Scienze e Tecniche dell'Edilizia
- Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza**
o altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi di un
DM del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca

Art. 31 – Servizio di prevenzione e prot.

L'istituzione del SPP all'interno dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- nelle aziende industriali con pericolo di incidente rilevante;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni con emissione di radiazioni ionizzanti;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In questi casi, il RSPP deve essere interno.

Art. 34 – DdL addetto alle emergenze

- Salvo che nei casi in cui è necessaria l'istituzione del SPP interno, nelle imprese o unità produttive **fino a cinque lavoratori** il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al RLS

Art. 37 – formazione dei lavoratori

- ❑ I dirigenti e i preposti, ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
- ❑ La formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- ❑ La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Medico Competente

Art. 40 – Rapporti del MC con il SSN

- ❑ Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
- ❑ Entro il 31 dicembre 2009, con decreto ministeriale, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A (**cartella sanitaria**) e 3B (**trasmissione dati aggregati**) e le modalità di trasmissione delle informazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto da emanare.

Art. 41 – sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva;
- visita medica periodica;
- visita medica su richiesta del lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Art. 41 – visita medica preassuntiva

- Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Art. 41 – tossicodipendenza e alcool

- Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcool dipendenza.

Art. 41 – non idoneità alla mansione

- Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi espressi dal MC, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Art. 42 – gestione delle emergenze

- Il Datore di Lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi

RLST e organismi paritetici

Art. 48 - RLST

Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di sostegno alla PMI, RLST e pariteticità

- Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, **oltre all'edilizia**, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo.

Art. 51 – Organismi paritetici

- ❑ Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali,
- ❑ su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui **l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione** e gestione della sicurezza della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
- ❑ gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

Art. 51 – Organismi paritetici

- Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

Sanzioni

Art. 55 – sanzioni per DdL e dirigente

- Le sanzioni alternative dell'arresto o dell'ammenda sono state diminuite nei valori massimi di circa la metà (valore di cui si calcola $\frac{1}{4}$ del massimo con l'istituto della prescrizione)
- È mantenuto il solo arresto per la mancata valutazione dei rischi (documentata) in attività ad elevato rischio (grandi cantieri, aziende con obbligo di RSPP interno, rischio biologico, cancerogeno, rimozione amianto, ATEX)
- **Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata**

Art. 61 – Diritto di regresso INAIL

- In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

In pratica l'INAIL chiede i danni al DdL e si fa risarcire con atto immediatamente esecutivo

Art. 61 – costituzione parte civile

- Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa (costituirsi parte civile), con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ambienti di lavoro

Art. 62 – definizione di luogo di lavoro

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro

sono esclusi

- i mezzi di trasporto;
- i cantieri temporanei o mobili;
- le industrie estrattive;
- i pescherecci;
- i campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale

Art. 63 – requisiti di sicurezza disabili

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

- L'obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili”.

Art. 67 – notifica nuovi insediamenti

La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio

- Entro trenta giorni dalla data di notifica l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati

All. IV – Luoghi di lavoro

- ❑ La portata dei solai deve essere espressa in Kg/mq
- ❑ Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti dei lavoratori in azienda, **se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.**
- ❑ Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli **verticalmente**, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno.
- ❑ **Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano odori o fumi il datore di lavoro deve adottare misure per impedirne o ridurne lo sviluppo e la diffusione.**

Macchine e attrezzature

Art. 69 – definizione di attrezzatura

- qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, **inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo**, destinato ad essere usato durante il lavoro

Art. 70 – requisiti di sicurezza

- Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori **con certificazione CE** ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.
- Il datore di lavoro deve rimuovere la situazione di pericolo oppure seguire speciali prescrizioni imposte

Art. 71 – formazione lavoratori

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto **informazione, formazione ed addestramento adeguati**;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Art. 71 – collaudi ISPESL

- Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche **volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza**, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. **La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.**

Art. 72 – noleggio attrezzature

- Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio senza certificazione CE, deve attestare che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza attualmente vigenti.
- Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati ed in possesso della specifica abilitazione.

All. V – requisiti sicurezza attrezzature

Incendio ed esplosione

- ❑ Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.
- ❑ Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.

All. V – requisiti sicurezza attrezzature

Forni e stufe di essiccamento

- ❑ Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della posizione di apertura.
- ❑ Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale

All. VI – uso delle attrezzature

Impianti e operazioni di saldatura

- E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
 - a) su recipienti o tubi chiusi;
 - b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
 - c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose.
- E' altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.

All. VI – uso delle attrezzature

- Quando le condizioni di pericolo su recipienti o tubi chiusi si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua sorveglianza.
- Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente.

All. VII – verifica attrezzature

Aggiunti:

- Carrelli semoventi a braccio telescopico (annuale)
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (biennale)
- Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente (annuale)

E molte altre attrezzature da sottoporre a verifica ...

Dispositivi protezione individuale

All. 8 – dispositivi protezione individuale

Protezione dei capelli

- ❑ I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

Protezione del capo

- ❑ I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.

All. 8 – dispositivi protezione individuale

Protezione degli occhi

- ❑ I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

Protezione delle mani

- ❑ Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

All. 8 – dispositivi protezione individuale

Protezione dei piedi

- Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Protezione delle altre parti del corpo

- Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.

All. 8 – dispositivi protezione individuale

Cinture di sicurezza

- ❑ I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

Maschere respiratorie

- ❑ I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori

Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 80 – impianti elettrici

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Art. 80 – manutenzioni elettriche

- Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione degli impianti e delle apparecchiature elettriche siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche

All. IX – valori di tensione sistemi elett.

- ❑ sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, tensione nominale ≤ 50 V se CA o a 120 V se CC;
- ❑ sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, > 50 e < 1000 V se CA o > 120 V ≤ 1500 V se in CC;
- ❑ sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione > 1000 V se in CA od > 1500 V e 30 000 V se in CC;
- ❑ sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale $> 30 000$ V.

Art. 80 – lavori su parti in tensione

E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi alle seguenti condizioni:

- ❑ le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
- ❑ per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica
- ❑ per sistemi di II e III categoria purché i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, ad operare sotto tensione; l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro e riconosciuti idonei per tale attività.

Art. 87 - sanzione multipla

- La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI (DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO), é considerata una unica violazione .
- L'organo di vigilanza é tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

All. VI – uso delle attrezzature

Disposizioni generali

- ❑ Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;

Uso attrezzature elettriche

- ❑ Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione

All. V – requisiti sicurezza attrezzature

- Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno all'attrezzatura, deve essere fornita una protezione affinché sia garantita la corretta sequenza delle fasi di alimentazione

Cantieri

Allegato X – definizione di cantiere

- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria.

Art. 88 – non è un cantiere ...

- ❑ lavori di prospezione, ricerca delle sostanze minerali;
- ❑ lavori svolti negli impianti minerari;
- ❑ lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave;
- ❑ attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- ❑ lavori svolti in mare;
- ❑ attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese;
- ❑ lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X

Art. 89 – responsabile dei lavori

- soggetto che **può** essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione dei lavori pubblici, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Art. 89 – impresa affidataria

- impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. **Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione**

Art. 89 – impresa esecutrice e idoneità

- **impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali**
- idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento **ai lavori da realizzare**
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **“o ad un lavoratore autonomo”**:
 - Verifica l'idoneità professionale
 - Richiede l'organico medio annuo con denunce e contratti di assunzione
 - **Trasmette all'amministrazione concedente notifica preliminare, DURC e dichiarazione avvenuta qualifica**

Art. 89 – piccoli cantieri e idoneità

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI:

idoneità professionale: **visura CCIAA e autocertificazione**

organico medio annuo: **DURC**

Art. 90 – inefficacia titolo abilitativo

In assenza:

- ❑ del piano di sicurezza e di coordinamento di cui o del fascicolo quando previsti,
 - ❑ oppure di notifica preliminare quando prevista,
 - ❑ **oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi**
- è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Art. 90 – non applicazione nomina CSP

- La nomina del coordinatore in fase di progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori

Art. 96 – piano operativo di sicurezza

- La redazione del piano operativo di sicurezza non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 per la qualifica dei fornitori e degli appaltatori

Art. 96 – coordinamento imprese

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di:

- Valutazione dei rischi;
- Fornitura agli appaltatori delle informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Promozione del coordinamento;
- Indicazione dei costi per la sicurezza;
- Rielaborazione valutazione rischi a seguito di modifiche.

Art. 97 – trasferimento costi sicurezza

- In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività relativi alla stima dei costi per la sicurezza siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza

Art. 100 – PSC per lavori in emergenza

- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

Art. 111 – divieto assunzione alcool

- Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai **cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.**

All. XIII – sicurezza logistica di cantiere

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI

Locali di riposo, refezione e dormitori

- Dotazioni dei locali di refezione
- Eventualità consumo pasti in cantiere
- Acqua potabile
- Divieto di fumo nei locali
- locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario**

All. XIII – sicurezza logistica di cantiere


I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

- ❑ Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori
- ❑ Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.

All. XIV – formazione coordinatori

- ❑ La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 40.
- ❑ E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
- ❑ Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

All. XV – contenuti minimi PSC

- a) Identificazione e descrizione dell'opera
 - b) Organigramma per la sicurezza di cantiere
 - c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
 - d) Scelte organizzative, misure di prevenzione e protezione
 - e) Prescrizioni operative per le interferenze
 - f) Coordinamento per attrezzature e spazi comuni
 - g) Flusso delle informazioni e coordinamento
 - h) Gestione antincendio e primo soccorso
 - i) Durata lavorazione e relative fasi-sottofasi
 - j) Stima dei costi della sicurezza
- 

All. XVII – idoneità tecnico professionale

- Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché di verifica sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC

All. XVII – idoneità tecnico professionale

Le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Documento di Valutazione dei Rischi
- eliminati documenti già contenuti nel DVR -----
- DURC
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica i sub appaltatori con gli stessi criteri

All. XVIII – viabilità nei cantieri

- ❑ I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.
- ❑ Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
- ❑ In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori;

All. XVIII – viabilità nei cantieri

- Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti;
- Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto

Rischio Rumore

Art. 190 – valutazione rischio rumore

- L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Art. 192 – misure di prevenzione e prot.

- Se a seguito della valutazione del rischio rumore risulta che i valori **superiori** di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.

- ❖ **VIA** L_{ex} 80 dB(A) o p_{peak} 135 dB(C)
- ❖ **VSA** L_{ex} 85 dB(A) o p_{peak} 137 dB(C)
- ❖ **VLE** L_{ex} 87 dB(A) o p_{peak} 140 dB(C)

Amianto

Art. 256 – piano rimozione amianto

- ❑ Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto predispone un piano di lavoro.
- ❑ Copia del piano è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. **Se entro 30 giorni l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.**

Atmosfere esplosive

Art. 288 – definizione atex

una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile”.

Art. 294-bis – formazione

Contenuti formazione lavoratori esposti ATEX:

- misure di prevenzione e protezione adottate
- classificazione delle zone;
- modalità per minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
- rischi connessi ai sistemi di protezione dell'impianto;
- rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi;
- rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle ATEX, con particolare riferimento all'asfissia;
- uso corretto di adeguati DPI e relative indicazioni all'uso.

Disposizioni penali

Art. 301 – applicabilità d.lgs. 758

- Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda **ovvero la pena della sola ammenda**, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 301/bis – estinzione agevolata

- In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo

Art. 302 – contravvenzioni arresto

Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

- ❑ A patto che siano eliminate le condizioni di rischio e le conseguenze dannose
- ❑ La somma aggiuntiva non può essere inferiore a € 2.000,00
- ❑ Non si applica se è derivato un infortunio mortale oppure una lesione con esonero dal lavoro superiore a 40 giorni
- ❑ Dopo 3 anni dalla sentenza senza ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro il reato si estingue.

Art. 302/bis - disposizione

- ❑ Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
- ❑ Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso